

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2242

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato TREMONTI

Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti

*Presentata il 13 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo «Stato sociale», come è stato introdotto e poi sviluppato in Italia a partire dal '900 per arrivare fino ad oggi, è ancora essenzialmente basato sulla sequenza «dalla culla alla tomba».

L'avverso andamento della demografia e gli effetti negativi derivanti dalle trasformazioni in atto all'interno delle strutture sociali e familiari tradizionali ne stanno tuttavia erodendo le basi: la durata della vita si allunga e la natalità decresce. Lo scenario che ci si presenta è in questi termini realmente critico perché, se da un lato lo Stato sociale va in crisi per effetto dell'inverno demografico, dall'altro lato e proprio per questo è sempre più necessario!

La prevista progressiva riduzione dei suoi effetti ha tra l'altro carattere regressivo perché è destinata a svilupparsi all'interno di una società in cui pochi potranno

garantirsi un proprio accettabile *welfare*, mentre gli altri vedranno la progressiva drammatica riduzione del proprio, con conseguenti e destabilizzanti effetti politici.

L'azione del Governo, mirata a contrastare gli effetti negativi dell'inverno demografico, è già sviluppata attraverso numerosi interventi in favore della natalità e delle famiglie.

La presente proposta di legge affianca questa azione intervenendo dal lato parallelo della struttura sociale, con una politica complementare e al contempo essenziale.

È certo giusto partire dalla constatazione che, nel corso degli ultimi anni, il nostro sistema sociale è stato rafforzato e integrato con nuovi istituti: dal «5 per mille», introdotto nel 2005, per arrivare alla successiva organica normativa sul «Terzo settore» del 2017, tenuto conto altresì dei grandi e positivi effetti sociali generati dall'«8 per mille».

Ma si può e si deve fare di più, per il tempo presente e, soprattutto, in vista del tempo a venire.

L'idea che ispira la presente proposta di legge è in particolare quella di integrare e rafforzare l'insieme di tutti questi strumenti, tra l'altro intercettando la crescente positiva disponibilità verso l'impegno civile che si sta manifestando, con tutta evidenza anche sui *media*, all'interno di aree crescenti della nostra società.

In particolare la presente proposta di legge sostiene in termini di incentivo e sviluppa in termini di risultati tanto l'utilizzo efficiente di patrimoni personali, che altrimenti sarebbero dispersi, quanto la tenuta sociale derivante dal così operato rafforzamento del « Terzo settore ».

Volontariato e associazionismo, solidarietà e spinta al sostegno reciproco, legami sociali per il bene comune: è in tutto questo che si svilupperanno gli effetti positivi della presente proposta di legge.

Effetti che nell'insieme possono essere stimati per un valore complessivo che supera di molto l'importo ivi indicato ai soli fini contabili.

Si nota in specie che la prevista particolare formula di esenzione fiscale, una formula che assorbe e potenzia gli attuali regimi di favore fiscale, è quella storica, per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento nel 1896 (regio decreto 6 dicembre 1896, n. 518, allegato, articolo 1).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura, tanto per l'erogante quanto per il ricevente, tutte le liberalità effettuate per atto tra vivi o per causa di morte in favore di enti civili o religiosi esercenti attività di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione e pubblica utilità.

2. Sono parimenti esenti da ogni imposta e tassa presente e futura tutte le rendite dei beni oggetto delle liberalità di cui al comma 1 fino a che questi rimangono nel patrimonio o nella disponibilità dei beneficiari.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*19PDL0129110\*